

Info terapie tossicodipendenti 2005/04
(a medici e farmacisti con pazienti in cura sostitutiva)

Cure sostitutive e vacanze

Gentili colleghe, egregi colleghi

Nella vicinanza del periodo estivo, vorrei ricordarvi le modalità di cure per i pazienti che lasciano temporaneamente il proprio domicilio per andare in ferie.

Come premessa, bisogna sottolineare che la possibilità di andare in ferie non è un diritto, ma se il trattamento si svolge bene e il paziente è stabile si può acconsentire al bisogno del paziente di andare in vacanza.

In questo caso **il paziente deve comunque avvisare il medico e il farmacista almeno 10 giorni prima del viaggio**. Questa possibilità viene contemplata solo se medico e farmacista, assieme, ritengono che il paziente sia sufficientemente affidabile e stabile. In caso di disaccordo tra i due, il permesso non va dato al paziente.

1) Vacanze in Svizzera

Ci sono diverse opzioni per consegnare al paziente il prodotto di sostituzione:

- 1 Per delega, tramite un farmacista sul posto, dopo aver informato le autorità cantonali;
 - 1.1 La farmacia ticinese identifica una farmacia sul luogo di vacanza;
 - 1.2 La farmacia confederata si attiene alle disposizioni dello specifico cantone.
- 2 Tramite un medico sul posto al quale il medico curante spedisce il prodotto;
- 3 Eccezionalmente, se non vi sono altre possibilità, per il tramite di una persona affidabile (parente) e non tossicomane. Se il medico curante sceglie questa opzione deve essere molto prudente e cosciente del fatto che si tratta di un atto medico delegato sotto la sua responsabilità.

Procedura:

- 1 Obbligo di notificazione all'Ufficio del medico cantonale TI (fax della ricetta);
- 2 Nessuna autorizzazione richiesta, ad eccezione delle situazioni seguenti:
 - Consegna diretta al paziente di compresse per un periodo superiore a 8 giorni, o
 - Consegna diretta al paziente di una forma galenica non iniettabile per un periodo superiore a 21 giorni.

2) Vacanze all'estero

L'ordinanza federale sugli stupefacenti, all'art. 40 prevede la possibilità d'esportare all'estero il proprio trattamento senza autorizzazione, ma limitato al quantitativo di un mese. Giova ricordare che la legislazione di altri Paesi non è così tollerante.

Pertanto è utile informarsi della normativa in vigore nel paese di destinazione. In ogni caso **si consiglia di consegnare un attestato** nel quale si dichiara che il paziente è in trattamento farmacologico e che questo è stato prescritto per tutto il periodo del suo soggiorno all'estero.

Un modello di attestato è disponibile sul nostro sito:

www.ti.ch/med ► Tossicodipendenze ► Cure sostitutive e vacanze

In ogni caso, si suggerisce di consultare le norme in vigore in ogni paese sul sito di swissmedic: www.swissmedic.ch.

Procedura:

- 1 Preparare l'attestato di trattamento medico;
- 2 Obbligo di notificazione all'Ufficio del medico cantonale TI (fax ricetta o attestato);
- 3 Nessuna autorizzazione richiesta, ad eccezione delle situazioni seguenti:
 - Consegna diretta al paziente di compresse per un periodo superiore a 8 giorni, o
 - Consegna diretta al paziente di una forma galenica non iniettabile per un periodo superiore a 21 giorni.

In questo caso, l'autorizzazione consentita è valida per la consegna del farmaco, non per l'esportazione (di competenza federale).

Con i migliori saluti.

Il Medico cantonale
Dott. I. Cassis

Bellinzona, 9 giugno 2005